



## ❖ INFORTUNIO SUL LAVORO: LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

---

L'infortunio sul lavoro, al pari della malattia, rientra tra gli eventi tutelati dall'ordinamento attraverso specifici strumenti di sostegno economico. In particolare, l'INAIL provvede all'erogazione dell'indennizzo previsto per i lavoratori assicurati, secondo modalità e criteri definiti dalla normativa vigente. Il trattamento economico riconosciuto è strettamente correlato alla natura, all'entità e alla durata delle conseguenze derivanti dall'infortunio stesso. Le prestazioni possono includere indennità giornaliera per inabilità temporanea, rendite per inabilità permanente, oltre ad eventuali ulteriori prestazioni integrative o accessorie.

# INFORTUNIO SUL LAVORO: LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO



BENEFICIARI

EROGAZIONE  
DELL'INDENNITA'

CALCOLO  
DELL'INDENNITA'

MODALITA' DI  
PAGAMENTO

DISCONOSCIMENTO  
DELL'EVENTO COME INFORTUNIO

ALTRE INDENNITA'

Il trattamento economico spettante in caso di infortunio sul lavoro viene riconosciuto al lavoratore infortunato, previa certificazione dell'evento mediante l'inoltro della relativa denuncia di infortunio. Tale denuncia, come previsto, deve contenere nell'ultima sezione i dati retributivi del dipendente. Sulla base di tali informazioni, l'INAIL provvede al calcolo dell'indennizzo economico a proprio carico, che sarà successivamente erogato al lavoratore avente diritto.

## BENEFICIARI

Generalmente, i beneficiari dell'indennità prevista per infortunio sul lavoro sono i lavoratori direttamente coinvolti nell'evento lesivo. Tuttavia, qualora l'infortunio comporti il decesso del lavoratore, il diritto alle prestazioni economiche si trasferisce ai superstiti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

A partire dal 5 giugno 2016, con l'entrata in vigore della Legge n. 76/2016, art. 20, comma 1, e secondo quanto chiarito dalla Circolare INAIL n. 45/2017, il riconoscimento delle prestazioni ai superstiti è stato esteso anche alle persone unite civilmente.

Tra le prestazioni che rientrano in tale estensione figurano:

- la rendita ai superstiti (art. 85 DPR 1124/65);
- la quota integrativa alla rendita diretta (art. 77 DPR 1124/65);
- l'assegno continuativo mensile (L. 248/76);
- l'assegno una tantum, c.d. assegno funerario (art. 85 DPR 1124/65);
- le prestazioni del Fondo "gravi infortuni" (art. 1, c. 1187 L. 296/2006).



In mancanza di una specifica disposizione normativa che equipari il coniuge al convivente di fatto, quest'ultimo non può essere considerato, ai fini di legge, destinatario delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

## EROGAZIONE DELL'INDENNITA'

Al lavoratore riconosciuto vittima di infortunio sul lavoro sono garantite:

- prestazioni sanitarie e assistenza medica;
- prestazioni economiche (indennità giornaliera, rendita, ecc.).



### Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



### Collegamenti:

Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro  
 Circolare INAIL n. 45/2017  
 DPR 1124/1965  
 Circolare INAIL n. 33/1987  
 Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062  
 Circolare INPS n. 164/1997  
 Circolare Inps n. 69/2015  
 D.Lgs. 38/2000, articolo 13  
 Circolare INAIL n. 57/2000  
 Decreto ML n. 85/2025

Una volta accertato l'infortunio sul lavoro, l'INAIL provvede alla liquidazione dell'**indennità per inabilità temporanea assoluta**, secondo un iter prestabilito, così articolato:

- **giorno dell'infortunio**: il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore il 100% del guadagno medio giornaliero;
- i **tre giorni successivi** (cosiddetto periodo di carenza): sono integralmente a carico del datore di lavoro, con un'indennità pari al 60% del guadagno medio giornaliero;
- **dal 4° giorno fino alla guarigione clinica**, subentra l'intervento dell'INAIL, con due distinte fasce di trattamento economico:
  - dal 4° al 90° giorno l'Istituto riconosce un'indennità pari al **60%** della retribuzione media giornaliera;
  - dal 91° giorno fino alla guarigione clinica l'indennità erogata dall'INAIL è pari al **75%** della retribuzione media giornaliera.

Tale disciplina si inserisce nel più ampio sistema di tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, volto a garantire al lavoratore un sostegno economico durante il periodo di inabilità temporanea.



Quando si fa riferimento alla "**guarigione clinica**" si intende quella situazione in cui il lavoratore ha riacquisito completamente le proprie capacità psico – fisiche, risultando quindi idoneo a riprendere la propria attività lavorativa senza limitazioni o necessità di ulteriori cure mediche.

Giorni di assenza	c/datore di lavoro	c/INAIL
Giorno dell'infortunio	100% guadagno medio giornaliero	--
Dal 1° al 3° giorno successivo (*)	60% guadagno medio giornaliero	--
Dal 4° al 90° giorno (*)	--	60% della retribuzione media giornaliera
Dal 91° giorno fino a guarigione clinica (*)	--	75% della retribuzione media giornaliera

(\*) i giorni si devono intendere di calendario comprendendo sabato, domenica e festività.

Nel caso di festività cadenti durante il periodo di assenza, al lavoratore dovrà essere corrisposta il 100% della retribuzione media giornaliera.

Con riferimento specifico al periodo di carenza, è importante evidenziare che esso viene retribuito esclusivamente in occasione del primo episodio di assenza per inabilità temporanea, rimanendo quindi esclusi eventuali successivi periodi di ricaduta. La circolare INAIL n. 27 del 1979 ha inoltre precisato che il periodo di carenza trova applicazione anche nei casi in cui il lavoratore lasci il posto di lavoro in un giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento lesivo.



#### Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



#### Collegamenti:

Circolare 24 Lavoro – Infortunio sul lavoro  
 Circolare INAIL n. 45/2017  
 DPR 1124/1965  
 Circolare INAIL n. 33/1987  
 Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062  
 Circolare INPS n. 164/1997  
 Circolare Inps n. 69/2015  
 D.Lgs. 38/2000, articolo 13  
 Circolare INAIL n. 57/2000  
 Decreto ML n. 85/2025

# CALCOLO DELL'INDENNITA'

L'indennità viene calcolata sulla base della **retribuzione media giornaliera (RMG) dei 15 giorni precedenti** l'evento lesivo. L'RMG viene moltiplicata per il numero di giorni indennizzati da parte dell'INAIL secondo quanto previsto dalla legge.

Nel caso in cui il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, andrà presa in considerazione l'ammontare totale delle retribuzioni percepite negli ultimi 15 giorni.

Nel caso di **lavoratori part-time** che svolgono contemporaneamente più rapporti di lavoro, l'indennità deve essere calcolata sulla base della **somma complessiva delle retribuzioni percepite** da tutti i datori di lavoro, e non esclusivamente sulla retribuzione corrisposta dal datore presso cui si è verificato l'infortunio.

Il calcolo della retribuzione media giornaliera varia a seconda che la retribuzione sia oraria o mensilizzata:

- 1 retribuzione oraria:** la RMG si ottiene dividendo la retribuzione percepita nei 15 giorni precedenti per il numero delle ore di lavoro ordinarie prestate. Il risultato viene poi moltiplicato per la durata oraria normale della settimana e diviso per 6;
- 2 retribuzione mensilizzata:** la RMG si ottiene dividendo la retribuzione del mese precedente per 25.

La circolare INAIL n. 33/1987 ha specificato che una volta individuato l'importo, lo stesso viene incrementato di eventuali compensi corrisposti dal datore di lavoro negli ultimi 15 giorni, tra cui:

- lavoro straordinario;
- somme aggiuntive alla retribuzione, quali indennità di mancia, rimborso spese documentate, ecc...;



Per le categorie di assicurati nei confronti dei quali la legge ha stabilito delle **retribuzioni convenzionali**, l'indennità è determinata sulla base delle suddette retribuzioni.

Nel caso in cui si verifichi una **ricaduta** in relazione all'infortunio, l'indennità verrà calcolata sulla base della retribuzione più favorevole tra quella dei 15 giorni precedenti l'infortunio e quella percepita al momento della ricaduta.

Se al momento della ricaduta il lavoratore risulti disoccupato o risulta che stia svolgendo un'attività non tutelata, si dovrà considerare la retribuzione fissata di diritto o percepita di fatto alla data della ricaduta dai lavoratori che appartengono alla categoria nella quale rientra il lavoratore infortunato. Se la retribuzione dovesse risultare inferiore a quella percepita dal lavoratore:

- nell'ultima lavorazione assicurata
  -
- quando si è verificato l'infortunio
  -
- si è manifestata la malattia

andrà adottata la retribuzione più favorevole.

Nel caso di periodi di ricovero presso istituti di cura, l'indennità può essere ridotta ad 1/3 se l'assicurato non ha familiari a carico (art. 72 DPR 1124/1965).



## Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



## Collegamenti:

Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro  
Circolare INAIL n. 45/2017  
DPR 1124/1965  
Circolare INAIL n. 33/1987  
Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062  
Circolare INPS n. 164/1997  
Circolare Inps n. 69/2015  
D.Lgs. 38/2000, articolo 13  
Circolare INAIL n. 57/2000  
Decreto ML n. 85/2025



## Compatibilità con altri trattamenti

L'indennità erogata in relazione all'inabilità temporanea sostituisce a tutti gli effetti ogni altra prestazione erogata da parte dell'INPS durante il periodo di astensione lavorativa secondo quanto previsto dalla circolare INAIL n. 33/1987. Di conseguenza:

- **è cumulabile** con l'assegno per congedo matrimoniale; secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 164/1997, lo stesso dovrà quindi essere corrisposto in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante per lo stesso periodo e l'indennità INPS;
- **non è cumulabile** con:
  - indennità di malattia;
  - indennità di maternità;
  - trattamento d'integrazione salariale.

## DISCONOSCIMENTO DELL'EVENTO COME INFORTUNIO

Quando l'Inail ritiene che un evento denunciato non abbia natura di infortunio sul lavoro o di malattia professionale si può prospettare un caso di dubbia **competenza tra Inail e Inps**. La gestione di tale casistica segue le regole dettate dalla **convenzione** tra i due enti, aggiornata con l'accordo del 15 dicembre 2014.

La Convenzione Inail-Inps del 15/12/2014 ha istituzionalizzato e regolamentato il passaggio delle pratiche tra i due enti in caso di dubbia competenza, garantendo la continuità della tutela economica del lavoratore e definendo tempi, modalità e strumenti di comunicazione.

La Convenzione, recepita con la Circolare Inps n. 69/2015, individua le regole in base alle quali l'evento lesivo deve essere trattato come infortunio/malattia professionale Inail o come malattia comune Inps, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare la definizione delle pratiche.

La convenzione in esame si sofferma sul ruolo degli Istituti, nello specifico:

- all'INAIL compete l'accertamento del nesso causale con il lavoro per infortuni e malattie professionali;
- all'INPS compete l'accertamento degli stati di malattia comune, la verifica della documentazione e la valutazione delle motivazioni di esclusione adottate dall'Inail.

L'Inail, in caso di dubbio sulla natura dell'evento, deve chiedere informazioni all'Inps entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia; l'Inps deve rispondere entro 10 giorni dalla richiesta.

Tutte le comunicazioni tra Inail e Inps devono avvenire tramite PEC, con oggetto "Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza", e la procedura deve concludersi entro 180 giorni.



Il trattamento dei dati avviene secondo le norme sulla privacy, con obbligo di informare l'interessato della segnalazione incrociata.

Se l'Inail conferma il **disconoscimento** dell'evento infortunistico, la pratica viene trasmessa telematicamente all'Inps e, contestualmente, comunica formalmente all'interessato il diniego della tutela.



### Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



### Collegamenti:

Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro  
Circolare INAIL n. 45/2017  
DPR 1124/1965  
Circolare INAIL n. 33/1987  
Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062  
Circolare INPS n. 164/1997  
Circolare Inps n. 69/2015  
D.Lgs. 38/2000, articolo 13  
Circolare INAIL n. 57/2000  
Decreto ML n. 85/2025

Pratica n. evento del 05/03/2025  
Cognome: Nome:  
Luogo di nascita: Data di nascita:  
Domicilio:  
Periodo dal 05/03/2025 al 04/04/2025

**OGGETTO:** Segnalazione caso di dubbia competenza.  
(Art. 2, comma 1, Convenzione Inail/Inps del 15/12/2014).

Ai sensi della Convenzione in oggetto, si comunica che la pratica è stata segnalata all'Inps in quanto dall'istruttoria amministrativa e/o dall'accertamento medico-legale è stata esclusa da parte dell'Inail l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio/malattia professionale e si è ravvisata la presenza di requisiti che potrebbero qualificare l'evento come riconducibile alla tutela Inps.

Si informa che per il lavoratore:

1. è in corso l'erogazione delle prestazioni economiche di cui all'art. 8 della Convenzione in oggetto; si fa riserva di comunicare l'ammontare;
2. non sono state erogate le prestazioni economiche per mancanza dei requisiti assicurativi;
3. non sono state erogate le prestazioni economiche per errore materiale nell'invio della certificazione;
4. ai sensi dell'art. 10 della Convenzione in oggetto, è stata attivata, a titolo cautelativo, la procedura per l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile.

Addetto all' istruttoria

Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

**AL DATORE DI LAVORO**

Ai sensi della Convenzione Inail/Inps del 15/12/2014, l'Istituto corrisponderà al lavoratore, in via provvisoria, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente e comunque entro i limiti del periodo di comportamento previsto dai contratti collettivi di lavoro, le prestazioni economiche di cui all'art. 8 della citata Convenzione (50% dell'indennità per inabilità temporanea di cui all'art. 66 T.U. n. 1124/1965), salvo compensazioni tra i due Istituti ai sensi dell'art. 9 della Convenzione stessa. **ATTENZIONE** Se nella presente comunicazione sono evidenziati i punti 2 o 3, la Ditta è tenuta a erogare l'anticipazione delle indennità, ai sensi dell'art. 70 del T.U. n. 1124/1965.

Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Inail/Inps del 15/12/2014, gli Istituti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Inps valuta la documentazione e comunica l'esito della pratica, riconoscendo, eventualmente, l'evento come malattia comune. Questo meccanismo evita che il lavoratore resti privo di tutela economica a fronte di un evento invalidante.

Segnalazione n.  
(Convenzione Inail-Inps del 15/12/2014)  
Protocollo n.

Oggetto: Evento del 05/03/2025  
Esito definitivo di attribuzione della competenza ai sensi della  
Convenzione INAIL-INPS.  
Sig./Sig.ra  
nato/a il a C.F.

Si comunica che, ai sensi della Convenzione vigente, l'evento di cui  
in oggetto e' stato definito di competenza INPS:  
dal 05/03/2025 al 04/04/2025

L'Istituto provvederà agli adempimenti conseguenti.

Data 06/06/2025

Il responsabile dell'UdP PSR

Ai sensi dell'art.11 della convenzione vigente : le parti si attengono  
alla legislazione vigente in materia della privacy ed in particolare  
agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo  
n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Gestione del cedolino e recupero delle somme

Qualora l'Inail abbia già erogato somme a titolo di indennità di infortunio, queste vengono **recuperate** e sostituite dal trattamento economico di malattia comune riconosciuto dall'Inps.



**Sommario:**

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



**Collegamenti:**

- Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro
- Circolare INAIL n. 45/2017
- DPR 1124/1965
- Circolare INAIL n. 33/1987
- Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062
- Circolare INPS n. 164/1997
- Circolare Inps n. 69/2015
- D.Lgs. 38/2000, articolo 13
- Circolare INAIL n. 57/2000
- Decreto ML n. 85/2025

Il datore di lavoro provvede ad aggiornare il cedolino, stornando l'indennità Inail e riconoscendo quella Inps, con eventuale recupero delle differenze liquidate in eccesso e regolarizzazione degli oneri contributivi e fiscali.

Le partite creditorie e debitorie tra Inail e Inps vengono regolate a livello centrale almeno annualmente.

RENDICONTI RETRIBUZIONI					
Giugno 2025					
COGNOME/ENOME					
Codice Fiscale					
Matricola					
Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	IMP		
27-07-1994	06-04-2022		Responsabile produzione		
Livello 1					
Art.Alim/Pan LOM MI					
Settimane	INPS	Giorni	LAORATO	Giorni	
4	26	26	160,00	30	
RETR.TAB.		SCATTI			
2.126,23000		28,92000			
PROBODATO				TOTALE	
5-2026				2.155,15000	
VOCI VARIABILI DEL MESE		IMPORTO BASE	REFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
Z00001 Retribuzione		82,89038	26,00000 GG		2.155,15
Z01300 Malattia ditta 100%		82,89038	23,00000 GG		1.906,48
Z20000 13ma Mensuita		12,45791	14,41867 ORE		179,60
000303 Recupero competenze				271,94	
000350 Buona Pasto Elettron.		5,29000	20,00000 GG		105,80
000686 Rimborso chilometrico - I.P.					201,03
000695 Recupero anticipo INAIL				1.475,06	
ZP0100 Restritiva			1,00000 GG		
ZP9960 Arrotond. mese pr.				0,89	
Z00000 Contributo IVS		3,969,00	9,19000 %	364,75	
Z00055 FIS D.Lgs.148/2015 oltre 15dip		3,969,00	0,26667 %	10,58	
Z00087 Contributo CIGS		3,969,00	0,30000 %	11,91	
F02000 Imponibile IRPEF		2.106,99			




#### Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



#### Collegamenti:

- Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro
- Circolare INAIL n. 45/2017
- DPR 1124/1965
- Circolare INAIL n. 33/1987
- Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062
- Circolare INPS n. 164/1997
- Circolare Inps n. 69/2015
- D.Lgs. 38/2000, articolo 13
- Circolare INAIL n. 57/2000
- Decreto ML n. 85/2025



## ALTRE INDENNITÀ

A far data dal 25 luglio 2000, l'INAIL applica, in caso di infortunio che comporti un'inabilità permanente per il lavoratore, il sistema di indennizzo previsto per il **danno biologico**, come stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs. 38/2000 e dalla circolare INAIL n. 57/2000.

Quando si parla di danno biologico si fa riferimento alla **lesione dell'integrità psico - fisica**, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona, conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale. La valutazione del danno biologico è effettuata dal medico INAIL a seguito di visita medico-legale sulla base della "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali della menomazione.

L'indennizzo da danno biologico viene determinato in relazione alla percentuale di menomazione, a prescindere dalla retribuzione percepita dal lavoratore. L'indennità viene erogata, in base al grado di menomazione, sotto forma:

- di capitale;
- di rendita.

Grado di invalidità	Indennizzo
Inferiore al 6%	nessuno – franchigia
Pari o superiore al 6% e inferiore al 16%	capitale
Pari o superiore al 16%	rendita(*)

(\*)comprensiva della quota aggiuntiva di rendita per conseguenze patrimoniali derivanti dalla menomazione.

Si sottolinea che il grado di menomazione nel caso in cui risulti aggravato da una menomazione preesistente concorrente dovrà essere rapportata all'integrità psico – fisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.

L'indennizzo è **a-reddituale** in quanto determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'assicurato: l'importo, infatti, viene stabilito sulla base del grado di menomazione dell'integrità psicofisica. Tale disciplina si applica agli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000.

Quando parliamo di **indennizzo capitale**, ci troviamo nella seconda fascia del grado di invalidità (tra il 6% e il 16%). La liquidazione avviene nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico in capitale".

In relazione all'indennizzo per menomazioni superiori al 16%, è prevista una **rendita vitalizia** formata da due quote distinte:

- una quota relativa al danno biologico (si fa riferimento alla "tabella indennizzo danno biologico");
- l'altra quota relativa alle conseguenze patrimoniali della menomazione. In questo caso si prende a riferimento la retribuzione calcolata con le modalità indicate agli artt. 116-120 DPR 1124/1965, poi ridotta moltiplicandola per il coefficiente indicato nella "tabella coefficienti" e per il grado di menomazione.



### Sommario:

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



### Collegamenti:

- Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro
- Circolare INAIL n. 45/2017
- DPR 1124/1965
- Circolare INAIL n. 33/1987
- Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062
- Circolare INPS n. 164/1997
- Circolare Inps n. 69/2015
- D.Lgs. 38/2000, articolo 13
- Circolare INAIL n. 57/2000
- Decreto ML n. 85/2025

Le due quote qui sopra citate sono rivalutate con due criteri diversi:

- la quota che indennizza il danno biologico è legata a **rivalutazioni periodiche** della tabella effettuate tramite DM. Con riferimento all'anno 2025, con decreto n. 85/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2025 gli importi delle prestazioni per danno biologico sono rivalutati nella misura dello 0,8%.
- la quota relativa all'indennizzo per conseguenze patrimoniali è collegata alla dinamica retributiva e viene rivalutata con le medesime modalità e i tempi vigenti per la rendita diretta.



#### **Sommario:**

- Beneficiari
- Erogazione dell'indennità
- Calcolo dell'indennità
- Modalità di pagamento
- Disconoscimento dell'evento come infortunio
- Altre indennità



#### **Collegamenti:**

Circolare 24 Lavoro - Infortunio sul lavoro  
Circolare INAIL n. 45/2017  
DPR 1124/1965  
Circolare INAIL n. 33/1987  
Cass. 5 febbraio 1997, sentenza n. 1062  
Circolare INPS n. 164/1997  
Circolare Inps n. 69/2015  
D.Lgs. 38/2000, articolo 13  
Circolare INAIL n. 57/2000  
Decreto ML n. 85/2025